

Preintesa Accordo decentrato Area Dirigenza

In data 11 giugno alle ore 17,30 presso una sala della Sede Centrale di AIPO, ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti dell'Agenzia, rappresentata dal Direttore, Ing. Luigi Fortunato, al Dott. Romano Rasio e dal Sig. Eccher Antonio, e delle OO.SS rappresentative dell'Area Dirigenziale, rappresentate dai Sigg. Condorelli Carlo Martino, Leonardo Lanzi e Toto

oooooooooooo OOOOO ooooooooooooo






Premessa

Le parti sono impegnate da qualche mese nella trattativa per definire il primo accordo decentrato integrativo della Dirigenza di Aipo, al fine di definire, in modo organico e complessivo, gli istituti che la contrattazione Nazionale affida alla definizione in sede di accordo decentrato.

La trattativa si sta svolgendo parallelamente e sinergicamente alla implementazione del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia, approvato con delibera n. 2 del 19 febbraio 2009 e, a questo fine, le parti condividono la necessità di far precedere l'avvio della procedura di attuazione, dalla definizione di alcuni istituti, demandati alla contrattazione decentrata integrativa, che regolano la materie relativa all'Area Dirigenziale. L'accordo su alcuni istituti demandati alla contrattazione decentrata è da intendersi come parte sostanziale del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, che le parti si impegnano a concludere entro il prossimo 30 settembre.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in data odierna è stato altresì sottoscritto, positivamente, il verbale di concertazione sui *"Criteri generali relativi alla individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e alla quantificazione della indennità di risultato del personale dirigenziale di AIPO"*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo relativo a materie oggetto di contrattazione decentrata.

<p>Per L'Agenzia</p>  <p style="text-align: right;">- 12.6.09</p> 	<p>Per le OO.SS Dirigenza</p>   
--	---

10
10
10

Allegato.

Articolo 1 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L'Agenzia o il Dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che, se concordata, dà diritto ad una indennità supplementare secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale ed i cui criteri generali sono oggetto di concertazione.
2. La disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fa riferimento ai seguenti principi generali:
 - a) determinazione dell'importo delle mensilità di riferimento per il calcolo dell'indennità sulla base del valore degli emolumenti da corrispondere ai Dirigenti;
 - b) nel calcolo delle mensilità sono compresi: lo stipendio, l'anzianità e la retribuzione di posizione per la funzione affidata al momento della richiesta di risoluzione;
 - c) la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere chiesta dai Dirigenti che hanno una anzianità minima di dieci anni nell'ente, compreso l'eventuale periodo di servizio nell'ex Magispo. A tale fine si cumula l'eventuale periodo dirigenziale prestato da dirigenti pervenuti ad Aipo tramite l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001;
 - d) la disciplina del presente articolo si applica ai Dirigenti con contratto a tempo indeterminato.
3. La risoluzione consensuale avviene secondo la seguente tabella economica, che tiene conto del contenimento ai minimi livelli dell'incentivo per i Dirigenti più giovani e più anziani, un trend crescente per le età dai 45 ai 53 anni e parametri più contenuti per gli ultimi anni di carriera.

TABELLA INDENNITA'

Anzianità Contributiva	Anzianità necessaria per il raggiungimento della anzianità contributiva di 40 anni	Numero mensilità
< 35 anni	5	24
Da 35 a 36 anni	Da 4 a 5	22
Da 36 a 37 anni	Da 3 a 4	20
Da 37 a 38 anni	Da 2 a 3	18
Da 38 a 39 anni	Da 1 a 2	16
39 a 40 anni	Da 0 a 12 mesi	14
Oltre 40 anni		6

4. In ogni caso le somme erogate sono a carico del bilancio dell'ente. L'eventuale rescissione consensuale comporterà automaticamente la corrispondente riduzione del fondo, qualora non venisse prevista la contrattualizzazione di una figura dirigenziale, con funzioni diverse da quelle afferenti il contratto rescisso.
5. La somme così calcolate saranno erogate per l'importo corrispondente a 6 mensilità entro 5 mesi dalla sottoscrizione della rescissione consensuale e le eventuali quote residue entro il 13 mese successivo.

6. Ai Dirigenti ai quali sia stato sospeso l'incarico, ai sensi dell'art. 23/ter del CCNL 1999, così come modificato dall'art. 13 del CCNL 22.2.2006, le mensilità minime e massime previste nella precedente tabella potranno essere incrementate sino a 12 mensilità.

Articolo 2 - Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. In riferimento alle specifiche caratteristiche da ricoprire ed alla natura e alla tipologia dei programmi da realizzare, nel conferimento degli incarichi, debbono essere valutati i seguenti elementi, in ordine di importanza:
 - a) provata capacità di dirigere e coordinare il lavoro dei propri collaboratori, con particolare riferimento ai profili motivazionali ed organizzativi, e di gestire le risorse finanziarie e professionali assegnate;
 - b) risultati conseguiti in precedenti posizioni dirigenziali o nell'espletamento di funzioni dirigenziali per incarico dell'Agenzia o di altre pubbliche amministrazioni;
 - c) precedenti esperienze professionali che evidenzino la concreta idoneità ad esercitare le funzioni connesse all'incarico da ricoprire;
 - d) studi compiuti e qualificazione culturale.
2. Di norma possono essere conferiti incarichi di direzione di fascia più elevata a Dirigenti che abbiano maturato almeno due anni di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali.
3. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per almeno un biennio e sino ad un massimo di anni cinque e di norma non superiore al periodo relativo al mandato del Direttore. Costituiscono limiti temporali alla durata dell'incarico il compimento:
 - a) del 40° anno di contribuzione utile a pensione;
 - b) del 65° anno di età;
 - c) del 6° mese di recesso unilaterale, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del DL 112/08, convertito con legge 133/08.
4. In caso di una riorganizzazione interna o di mutamenti di assetti organizzativi, gli incarichi dirigenziali oggetto di cambiamento e/o modificazione decadono di diritto. I Dirigenti interessati continuano a svolgere le funzioni precedentemente assegnate sino a nuovo incarico, che sarà loro affidato di norma entro tre mesi dall'approvazione del cambiamento organizzativo.
5. La procedura di cui al precedente comma si applica anche nel caso in cui l'Agenzia provveda ad un nuovo incarico di Direzione o ad un rinnovo di quello terminato.
6. Gli incarichi ad interim per sostituzione di un Dirigente assente per qualsivoglia motivo, sono conferiti solo eccezionalmente e per un periodo limitato e definito nel tempo, e di norma non superiore ad un anno. Detti incarichi sono conferiti direttamente dal Direttore e retribuiti sulla base degli obiettivi assegnati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare.

Articolo 3 - Revoca degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono revocabili prima del termine con provvedimento motivato, a seguito di procedimento di contestazione in forma scritta e di confronto in contraddittorio, esclusivamente in base ai seguenti presupposti:
 - a. mancato raggiungimento della percentuale minima del 50 % degli obiettivi assegnati al termine dell'anno finanziario

- Re
- b. grave o reiterata inosservanza delle direttive del Direttore, del Comitato di indirizzo, e, per i Dirigenti non collocati in posizione apicale, delle disposizioni del Dirigente apicale;
 - c. grave o reiterata responsabilità per errori di gestione;
 - d. grave e reiterata violazione dei doveri di leale collaborazione nei confronti dell'Agenzia e dei doveri deontologici nei confronti dei cittadini.
2. Il Dirigente ha la facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Articolo 4 - Effetto degli accertamenti negativi

1. Fermo restando quanto previsto in tema di tutela del Dirigente dall'articolo 22, l'Agenzia in caso di accertamento negativo in sede di valutazione del Dirigente individuerà le conseguenti misure previste dall'art 23 bis del CCNL 10.4.96, così come integrato dal CCNL 26.2.2006. In relazione alla gravità dell'accertamento, le misure progressivamente previste sono le seguenti:
 - a. riassegnazione alle funzioni della categoria per il personale interno al quale sia stato affidato un incarico dirigenziale o riassegnazione all'Ente di provenienza in caso di personale dirigente comandato;
 - b. affidamento di un incarico dirigenziale con una retribuzione di posizione inferiore, con effetto dal mese successivo a quello della valutazione, quando ciò sia possibile in relazione ad una vacanza di incarico;
 - c. sospensione da ogni incarico dirigenziale per un massimo di due anni, nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - d. recesso dal rapporto di lavoro.
2. Per le casistiche previste di cui al precedente comma, si applicano le norme previste dal CCNL.

Articolo 5 – Clausola di salvaguardia

1. Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, al Dirigente sia affidato un nuovo incarico per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, l'Agenzia provvederà a rideterminare l'importo economico della retribuzione.
2. In presenza della condizione di cui al comma precedente, al dirigente è confermata, a titolo di assegno ad personam, nella misura e per il periodo definiti dai commi seguenti, la differenza tra la retribuzione di posizione connessa al precedente incarico e quella spettante per il nuovo incarico. Il periodo di salvaguardia decorre, in ogni caso, dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
3. L'assegno ad personam di cui al comma 2 è corrisposto al dirigente secondo la seguente tempistica:
 - 100% dell'importo dell'assegno ad personam per i primi 6 mesi successivi al nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore;
 - successivamente, a partire dal 7 mese, una decurtazione del 5% mensile di quell'assegno.
4. L'assegno ad personam, determinato nelle misure di cui ai precedenti commi, è riassorbibile con i benefici economici connessi agli incrementi della retribuzione di posizione stabiliti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e integrativa decentrata.